

I Luoghi della cura online, n. 5/2024

Un'analisi comparativa tra il D.lgs. 29/24 e D.lgs. 62/24, di Marco Noli

Tabella 1

D.lgs. 62/2024 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.”

Deleghe attuate	Il D.Lgs 62 attua l'art. 1, c. 5 della legge 227/21 e in particolare le: <ul style="list-style-type: none">• lett. a) definizione della condizione di disabilità, nonché riordino e semplificazione della normativa del settore;• lett. b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;• lett. c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;• lett. d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;• lett. h) disposizioni finali e transitorie
Oggetto e finalità	L'art 1 del decreto definisce l'oggetto e le finalità perseguite dal provvedimento, che sono quelle di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. Il particolare, in coerenza con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, il decreto è finalizzato a garantire: <ul style="list-style-type: none">• il pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e dei supporti, anche attraverso l'accomodamento ragionevole (artt. 5 – 17);• il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione (artt. 18 – 32)

Testo	<p>Il testo del provvedimento si compone di 4 Capi e 39 articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Capo I (artt. 1 – 4) riguarda Finalità e definizioni generali; • li Capo II (artt. 5 -17) attiene al Procedimento valutativo di base e all'accomodamento ragionevole • il Capo III (artt. 18 – 32) disciplina la VMD, il Progetto di vita Individuale, personalizzato e partecipato e il budget di progetto; • il Capo IV (art 33 – 39) declina la fase di sperimentazione, la tutela dei diritti acquisiti e le procedure per la proposta dei livelli essenziali delle prestazioni
--------------	---

Decreti attuativi previsti dal D.Lgs 62/2024

Art. del D.Lgs	Atto da approvare	Da approvare
7 comma 2	Regolamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con Ministero della Salute e dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa Conferenza unificata. Definisce le persone affette da patologie determinanti gravi compromissioni per le quali è concesso l'accesso prestazioni sociali, socio sanitarie e socio assistenziali erogabili anche prima della conclusione del procedimento valutativo di base, definendo le specifiche modalità con cui richiederne l'erogazione.	Entro 31.12 .2024
11 comma 2	Con Decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa Conferenza Stato - Regioni, sono disposte le modalità di applicazione degli aggiornamenti dell'ICF.	A decorrere dal 1.01.2025
12, comma 1 e 2	Regolamento del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa Conferenza Stato- Regione, sentito l'INPS per l'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile.	Entro il 30.11.2024
28, comma 8	Regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa Conferenza Stato- Regione, finalizzato a definire le modalità, i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione con cui la persona con disabilità può autogestire il budget di progetto.	Entro il 30.08.2024
31 comma 2	Decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità delegata in materia di disabilità, di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa Conferenza Unificata per la ripartizione annuale tra le regioni delle risorse del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita. La ripartizione sarà definita sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione dei progetti di vita dei territori. Con il medesimo decreto saranno stabilite le priorità d'intervento, le modalità di erogazione e di monitoraggio e il controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese	Annualmente

32, comma 1	Regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, e dell'istruzione e del merito, previa intesa Conferenza Stato- Regione che stabilisce le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché il personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi .Il Decreto definirà: a)iniziative formative di carattere nazionale; b) trasferimento di risorse alle regioni	Entro il 30.08.2024
33, comma 3	Regolamento Ministro della salute, di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa Conferenza Stato- Regione, sentito l'INPS. Definisce le modalità e i territori coinvolti nella sperimentazione, nonché la verifica dei suoi esiti, relativa all'applicazione provvisoria a campione delle disposizioni relative alla valutazione di base	Entro 30.11.2024
33, comma 4	Regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, e dell'istruzione e del merito, previa intesa Conferenza unificata che definisce le modalità ed i territori coinvolti nelle procedure di sperimentazioni, le risorse assegnate e il relativo monitoraggio.	Entro 30.11.2024
37, comma 3	Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell'Autorità delegata in materia di disabilità, in raccordo con la Cabina di regia di determinazione dei LEP, di concerto con Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari regionali e delle autonomie previa intesa Conferenza Unificata. Vengono individuati i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di integrazione degli stessi con i LEA	Non definito